

Progetto Di legge  
Del Deputato Mancini

Sospensione della esecuzione degli  
Art. 177 al 181 della legge sulla pubblica  
istruzione 13 Nov. 1859 relativa alla  
soppressione dell'Università di Sapienza



Il sottoscritto Deputato propone  
nell'Ufficio di Presidenza delle Camere  
il seguente progetto di legge

Art. 1<sup>mo</sup>

È sospesa l'esecuzione degli art. 177 a 181  
della legge sulla pubblica istruzione 13  
Novembre 1859; e l'Università di Sapienza  
continuerà ad essere mantenuta fino  
a che non sarà provveduto con legge  
speciale intorno al numero ed alle  
sedi dell'Università dello Stato.

Art. 2<sup>o</sup>

Ne' limiti dell'ultimo bilancio  
il Governo è autorizzato ad applicare  
anche all'Università di Sapienza  
le discipline e disposizioni stabilite  
nella legge anzidetta per l'ordinamento  
degli studi universitari.

Il Deputato

G. Ferraciu all'originale Mancini

Ferraciu

G. Ant. Sanna

Pietro Leo

Pietro Musconi

Effisio Loi

Vobbi Achille

Vesta Pietro

Grillenzoni Carlo

Lucrezio Pareto

Avv. Gadda

Riccardo Sines

A. Andreucci

Gisori

Berti Pichat

Didaco Maccio

Carlo Poerio

Franco Amadori

Avv. Carlo Mafsei

Aspromi

Avv. Clot. Muredda

Corrias

Avv. Piroli

G. Breguoli

Franco Borgatti

Avv. Goppisui

Galquini Ros

Galotti

Berti Domenico

Michelini

SENATO DEL REGNO

Presidenza

N.° 1231.

*Ad. P. 244.*

Corino, addì 16 Giugno 1860

49

Sarà premura del sottoscritto di comunicare al Senato nella prima sua adunanza il disegno di legge d'iniziativa della Camera e da essa adottato nella tornata del 14 cte relativo a modificazioni alla legge 12 g<sup>bre</sup> 1859 sulla pubblica istruzione, che ricevesse ieri dopo terminata la seduta accompagnato dal controdistinto pregiato foglio dell'Onorevol<sup>mo</sup> Signor Presidente della Camera medesima, ed appena sarà il progetto stampato verrà distribuito per l'occorrenza suo corso in Senato.

All'Onorevol<sup>mo</sup> Signore  
Il Presidente della Camera  
On. Deputati

Il Presidente  
C. Alfani

Corino

Proposta di legge  
Del Deputato Mancini

---

Sospensione della esecuzione degli art. 177 a 181  
della Legge sulla pubblica Istruzione del 13 giugno 1859  
relativa alla soppressione dell'Università di Sassari



Il fatto scritto Deputato depone nell'Ufficio della  
Presidenza della Camera la seguente pro-  
posta di legge

Art. 1. = E' sospesa l'esecuzione degli articoli  
177 a 181 della Legge sulla pubblica  
Istruzione del 13 novembre 1859; e  
l'Università di Sassari continua ad ef-  
ferre mantenuta fino a che non sarà  
provveduto con legge speciale intorno  
al numero ed alle sedi delle Università  
dello Stato

Art. 2. = Ne' limiti dell'ultimo Bilancio,  
il Governo è autorizzato ad applicare  
anche all'Università di Sassari le dispo-  
sizioni e disposizioni stabilite nella legge

anzidetta per l'ordinamento degli studi  
universitarij.

Torino 10 maggio 1860

Il Deputato

Rancini

~~Apia~~

~~Proposta di Legge  
del Deputato Mancini~~

~~Sospensione della esecuzione degli art. 177 a 181  
della Legge sulla pubblica Istruzione del 13 Aprile 1859  
relativa alla soppressione dell'Università di Napoli~~



~~Il sottoscritto Deputato depone nell'Ufficio della  
Presidenza della Camera la seguente proposta  
di legge~~

Articolo primo

~~E' sospesa l'esecuzione degli art. 177 a 181 della  
Legge sulla pubblica Istruzione del 13 novem-  
bre 1859; e l'Università di Napoli conti-  
nuerà ad essere mantenuta fino a che non  
sarà provveduto con legge speciale intorno  
al numero ed alle sedi delle Università  
dello Stato.~~

Articolo secondo

~~Né limiti dell'ultimo Milanio, il Governo  
è autorizzato ad applicare anche all'Uni-  
versità di Napoli le Discipline e dis-  
posizioni stabilite nella legge anzidetta~~

~~Ammettono la lettera~~

~~Gli Uffici 1. 3. 6. 7. 8. 9.~~

per l'ordinamento degli studi universi-  
tarij.

Roma 10 maggio 1860

Il Deputato

sottoscritto all'orig. Mancini

Minghelli Varini

I sottoscritti Deputati

Veduta la proposta di legge del Deputato Mancini del 10 corrente maggio per la soppressione della istituzione degli art. 177 e 191 della Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859 relativa alla soppressione della Università di Napoli,

Dichiarano di associarsi a tale proposta e di appoggiarla con la loro adesione

Roma 23 maggio 1860

Deputato St. Mancini

Caro nell'original  
Referario

St. Canale

Pietro Leo

Refosse Pietro

Pelli Achille

Costa Pietro

Grillenzy Carlo

Luigi St. Canale

Caro Gadda

Princivalle Vincenzo

F. Andreucci

Giovanni

D. Saverio Mancini

Costa Pietro

Franco Simon

Carlo Mancini

Agostoni

ant. Antonio Merello

Carraja

Car. Moll

O. Ruffoli

Franco Bonetti

Caro Maff. app. vi

Muschi

Carlo

P. Miliutin

Galquib

Berti Domenico



C. Neri 3.

C. Porri  
3) Manganoroff  
F. Sataliz

Castiglioni Pietro  
Luigi Bonas' Piondi  
Janna Giuseppe  
Francesco Franchini

Antonio Morini -

L. Puciani

Fr. Sataliz

F. Ugari

G. Morandini

Vincenzo Ricci

Lotta. Mamujino

Lorenzo Spota

Nichola Morandi

Francesco De Blasi

Ferrari Giuseppe

~~Letto nella seduta del 31. Maggio  
All'ordine del giorno  
dopo l'assolutamento dei deputati sospesi~~

11-184.

Progetto di legge presentato dal deputato  
Mariani e da altri deputati ~~per un~~  
condanna ~~del~~ Letto nella seduta del 31. Maggio 1860.

Sospensione delle diffamazioni contenute  
negli articoli 177. al 181. della legge  
15. gen 1859 relativi alla sospensione  
dell'Università di Salerno

Preso in considerazione nella seduta  
del 2. Giugno 1860.

---

*Neldata*

SESSIONE 1860

N° 47-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MACCIO', MANCINI, TOMATI, BERTI, RICCI VINCENZO, TECCHIO,  
ASPRONI, MACCHI, SINEO**

sul progetto di legge presentato dal deputato MANCINI, e da altri deputati  
*preso in considerazione nella tornata del 2 giugno 1860*

Sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 al 181  
della legge 13 novembre 1859 relative alla soppressione dell'  
Università di Sassari.

Tornata dell'8 giugno 1860

SIGNORI,

La proposta di sospendere fino a nuovi provvedimenti d'interesse generale l'eseguimento degli articoli 177 a 181 e di ogni altra correlativa disposizione dell'ultima legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, raccomandata dall'originaria adesione di un gran numero di deputati, accettata dal Governo per dichiarazione fattane dall'onorevole ministro per la pubblica istruzione, e presa in considerazione e dichiarata urgente dalla Camera malgrado alcune obiezioni in contrario sollevate, trovasi ora, dopo matura discussione, confortata dalle concordi conclusioni favorevoli di tutti i vostri uffizi; e la Commissione è parimente unanime nell'esprimere l'avviso che quella proposta per titoli di giustizia e di convenienza sia meritevole del vostro accoglimento.

La Commissione, benchè alcuno dei suoi membri non s'associa a tutte le particolari considerazioni della maggioranza, crede che, trattandosi di un semplice provvedimento sospensivo, la Camera non sia chiamata a discendere prematuramente ad una profonda disamina della questione di massima intorno alla definitiva conservazione delle minori Università del reame,

(47-A)

4  
e che abbiassi a respingere come men provvido consiglio quello di distruggere, a fronte della possibilità di riedificare.

Quanto al tenore del proposto schema di legge, la compilazione ne venne chiarita senza alcuna modificazione di sostanza.

Nel primo articolo si è creduto poter omettere le ultime parole, come espressioni piuttosto il non conteso motivo della legge, che la sua disposizione.

Nel secondo si vollero chiaramente significati due distinti concetti: che cioè, sospendendosi la soppressione dell'Università di Sassari, gli emolumenti del suo personale rimangono nel loro stato attuale sotto le regole anteriori alla legge del 13 novembre 1859 e senza gli aumenti dalla medesima stabiliti per altre determinate Università: ma che d'altra parte, purchè non si eccedano i limiti della spesa complessiva dell'ultimo bilancio di quella Università dell'anno 1859 nella cifra di lire 63,244.60, il ministro s'intende autorizzato, anzi eccitato ad applicare benanche all'Università di Sassari tutte quelle discipline e disposizioni della legge anzidetta che possano conferire al miglioramento ed alla più zelante coltura degli studi, promuovendo specialmente l'opera di qualche libero insegnante, e possibilmente di qualche professore straordinario, specialmente nei rami del sapere meno diffusi nell'isola e maggiormente richiesti dai bisogni che essa ha di strade e di pubbliche costruzioni, quali sarebbero gli insegnamenti delle matematiche e delle altre cognizioni di cui abbisogna la professione dell'ingegnere, laddove potessero in tal guisa in quell'Ateneo introdursi.

La provincia, i comuni ed il privato patriottismo concorreranno, giova sperarlo, con generosa gara a secondare l'impulso del Governo in quest'opera di miglioramento, potendo i risultamenti, che in questo periodo di prova si raccoglieranno, esercitare non lieve influenza sulle future definitive decisioni del Parlamento.

Con queste avvertenze e dilucidazioni, la Commissione ha l'onore di proporre alla vostra approvazione il qui unito disegno di legge.

MANCINI, *relatore.*

PROGETTO DEL DEPUTATO MANCINI

Art. 1.

È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della legge sulla pubblica istruzione del 15 novembre 1859, e l'Università di Sassari continua ad essere mantenuta fino a che non sarà provveduto con legge speciale intorno al numero ed alle sedi dell'Università dello Stato.

Art. 2.

Ne' limiti dell'ultimo bilancio il Governo è autorizzato ad applicare anche all'Università di Sassari le discipline e disposizioni stabilite nella legge anzidetta per l'ordinamento degli studi universitari.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

5

Art. 1.

È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della legge sulla pubblica istruzione del 15 novembre 1859 riguardanti la soppressione dell'Università di Sassari, ~~la quale continua ad essere mantenuta.~~

Art. 2.

Il Governo è autorizzato ad applicare anche all'Università di Sassari le discipline e disposizioni stabilite nella legge anzidetta per l'ordinamento degli studi universitari, senza eccedere però i limiti del complessivo ammontare dell'ultimo bilancio del 1859.

*Approvato nella tornata del 14. Giugno 1860.*  
*Pelloni*